

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2021, n. 34-3647

D.L. 18/2020. D.M. 17 luglio 2020. Fondo pesca e acquacoltura per l'emergenza Covid-19. Approvazione dei criteri per le agevolazioni finanziarie a favore delle imprese di pesca operanti nelle acque interne della Regione Piemonte per far fronte a danni diretti e indiretti subiti nel 2020 e derivanti dall'emergenza Covid-19 e per assicurare la continuita' aziendale.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall'epidemia da COVID-19, sia l'Unione europea sia lo Stato italiano hanno emanato provvedimenti volti ad assicurare il sostegno delle imprese che devono fronteggiare gravi carenze di liquidità in conseguenza delle restrizioni alle attività produttive. In particolare:

- il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. Decreto Cura Italia), convertito con legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 78, comma 2, ha istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni di euro per ristoro dei danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 per sospensione dell'attività economica delle imprese della pesca e dell'acquacoltura;

- il Decreto ministeriale MIPAAF - Affari Generali - Prot. Interno n. 9010471 del 17.07.2020 "Decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27", istituisce il Fondo per l'emergenza Covid-19", che disciplina entità e destinazione delle risorse, soggetti beneficiari e condizioni degli aiuti;

- il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, reca "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID" (cd. "Decreto Rilancio"), convertito con legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare il Capo II "Regime quadro della disciplina degli aiuti";

- il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", in particolare l'articolo 28 "Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19", recependo gli emendamenti al Quadro Temporaneo ha esteso la validità temporale del periodo di applicazione del Quadro Temporaneo prevedendo la possibilità di concedere i relativi aiuti entro il 31 dicembre 2021;

- la Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (di seguito, "Quadro Temporaneo"), adottata il 19 marzo 2020, C(2020) 1863, ha approvato il regime di aiuto SA.57021 (2020/N) e le successive modifiche C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 del 8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, C (2021) 2570 del 9 aprile 2021;

- quest'ultima Comunicazione della Commissione C (2021) 2570 del 9 aprile 2021, che approva il regime SA.62495, ha prolungato il periodo di applicazione del regime quadro SA.57021 e successivi fino al 31 dicembre 2021;

il danno subito dal settore della pesca professionale, laddove il blocco totale degli spostamenti a seguito del lockdown dovuto alla pandemia COVID-19 ha privato il mercato del prodotto ittico lacustre dei suoi sbocchi elettivi, ristorazione e turismo, provocando di conseguenza il fermo delle attività di pesca per parte della stagione 2020.

Visto il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GUUE L190 28.06.2014);

visto il Regolamento (UE) N. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GUUE L369 24.12.2014);

visto il Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione del 8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti (GUUE L 414 del 09.12.2020) estendendone la durata al 31.12.2022.

Preso atto che:

il Decreto ministeriale MIPAAF 17 luglio 2020 (prot. n. 9010471 del 17.07.2020), emanato ai sensi del decreto legge n. 18/2020, che disciplina entità e destinazione delle risorse, soggetti beneficiari e condizioni degli aiuti, in particolare dispone che:

- all'articolo 3 "Agevolazioni e i finanziamenti concedibili", lettera c), 1,5 milioni di euro sono destinati a Regioni e Province autonome per il riconoscimento di contributi alle imprese della pesca in acque interne, secondo criteri e modalità di erogazione individuate dalle medesime amministrazioni con separato e specifico provvedimento;

- all'articolo 9 "Ripartizione delle risorse di cui all'art. 3, c. 1, lett. c) tra le Regioni e Province Autonome", il riparto delle risorse tra Regioni e Province autonome avviene in modo proporzionale al numero di imprese di pesca dichiarate ed alla Regione Piemonte sono assegnati € 18.796,99;

il suddetto D.M. 17 luglio 2020 richiama in premessa la normativa regolamentare sugli Aiuti di Stato sopra citata e la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID_19" e, in particolare, i punti 22 e 23, come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020, 2020/C 164/03 del 8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 02 luglio 2020;

sulla base delle disposizioni del succitato D.M. del 17 luglio 2020, le sovvenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e all'articolo 9, comma 1, debbono rispettare i seguenti criteri generali:

- possono essere concesse sovvenzioni alle imprese che svolgono l'attività di pesca professionale nelle acque interne, sia in forma autonoma che associata, che risultino stabilmente operative nel territorio italiano e che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19, le cui produzioni rientrino nelle categorie dell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11.12.2013 (art. 4, commi 1 e 5);

- il contributo deve essere riconosciuto per "impresa unica" come definita all'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1408/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 717/2014 (articolo 4, comma 2);

- i soggetti richiedenti debbono avere avviato la loro attività economica antecedentemente alla data del 03.06.2020 (art. 5, c.1);

- la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese che si trovavano alla data del 31.12.2019 in difficoltà come da definizione riportata all'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lett. c) della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19.03.2020 e ss.mm.;

- i soggetti richiedenti non devono aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato (art. 5, c. 2).

Richiamato che la Commissione europea con la suddetta decisione C (2021) 2570 final del 09.04.2021 (GUUE C 144/01 Vol. 64 del 23.04.2021), ha approvato l'emendamento SA.62495 (2021/N) non sollevando obiezioni nei confronti della notifica emendamenti del 25.03.2021 da parte

dell'Italia, in quanto compatibili con il mercato interno ai sensi dell'Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), e articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Dato atto che, la Direzione Agricoltura e Cibo ha elaborato un documento tecnico, contenente i criteri per l'attribuzione delle agevolazioni finanziarie di cui al suddetto DM, e che, in particolare, prevede che:

gli aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a valere sul Temporary framework:

- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo a patto che non siano superati i massimali ivi riportati;

- possono essere cumulati con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 717 del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadri in predetti regimi;

- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;

- sono concessi alle imprese che attestino di avere sede operativa nel territorio regionale al momento dell'erogazione dell'aiuto;

al fine di garantire la concessione dei contributi:

- le agevolazioni saranno concesse nel rispetto del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 SA.62495, come previsto dall'ultima modifica del Temporary framework costituita dalla Comunicazione C (2021) 2570 final del 09.04.2021;

- le agevolazioni saranno concesse nel rispetto del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., punto 23.c che stabilisce un massimale di 270.000 euro € per beneficiario e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020.

Preso atto che, come da documentazione agli atti:

è attualmente in corso di acquisizione l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 - sullo schema di decreto recante i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, come da nota prot. n. 5050/CSR del 12.21.2021;

il testo dello schema del Decreto ministeriale di cui alla Nota MIPAAF - Segreteria PQAI - Prot. interno n. 0299873 del 30.06.2021 è stato redatto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e reca i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui sopra, analogamente ed in continuità agli interventi posti in essere nella precedente annualità 2020, sottoposto alla succitata Conferenza Stato-Regioni, per l'acquisizione della prevista intesa.

Visto il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la Legge regionale n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

vista la Legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca" e ss.mm.ii.;

visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R, "Nuove

disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R”;

vista la D.G.R. 18 ottobre 2019, n. 10-396 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908”;

vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte”;

visto l'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

vista la Legge regionale n. 8 del 31.03.2020 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;

vista la determinazione dirigenziale n. 938/A1709C/2020 del 21.12.2020 “Art. 3, c.1 lett. c) D.M. n. 9010471 del 17 luglio 2020. Trasferimenti correnti alla pesca e acquacoltura per emergenza covid-19. Accertamento di euro 18.796,99 sul capitolo di entrata 20774/2020. Impegno di euro 18.796,99 sul capitolo di spesa 170532/2021”;

vista la Legge regionale n. 7 del 12.04.2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)”;

vista la Legge regionale n. 8 del 15.04.2021 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;

vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19.04.2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs 118/2011 s.m.i.”

Ritenuto pertanto, per le motivazioni finora esposte, di:

- approvare, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c) e dell'articolo 9, comma 1, del citato Decreto Ministeriale 17 luglio 2020, i criteri per l'attribuzione di agevolazioni finanziarie a favore delle imprese di pesca operanti nelle acque interne della Regione Piemonte per far fronte a danni diretti e indiretti subiti nel 2020 e derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, nella formulazione di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- prendere atto che le risorse finanziarie disponibili finalizzate all'erogazione delle agevolazioni finanziarie sono pari a complessivi € 18.796,99;

- dare atto che tali risorse trovano copertura finanziaria sul capitolo di spesa 170532/2021, (Missione 16 – Programma 1602) del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 - annualità 2021;

- demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa, l'approvazione del bando e della modulistica per la presentazione delle domande, nonché delle eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel suddetto Allegato A;

- stabilire che nel caso di rifinanziamento per l'anno 2021 del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e dovesse risultare definita la procedura indicata nel nuovo schema del Decreto ministeriale di cui alla Nota MIPAAF - Segreteria PQAI - Prot. interno n. 0299873 del 30.06.2021, le disposizioni di cui al presente provvedimento troveranno applicazione anche per il 2021, subordinatamente alla preventiva variazione di bilancio finalizzata a recepire tali stanziamenti in entrata ed in uscita delle correlate spese.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso;
la Giunta regionale, all'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c) e dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Ministeriale 17 luglio 2020, i “Criteri per l’attribuzione di agevolazioni finanziarie a favore delle imprese di pesca operanti nelle acque interne della Regione Piemonte per far fronte a danni diretti e indiretti subiti nel 2020 e derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale”, nella formulazione di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto che le risorse finanziarie disponibili finalizzate all'erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui al precedente punto 1 sono pari a complessivi € 18.796,99;
3. di dare atto che il presente provvedimento trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 170532/2021, (Missione 16 – Programma 1602) del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 - annualità 2021;
4. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa, l’approvazione del bando e della modulistica per la presentazione delle domande, nonché delle eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel suddetto Allegato A;
5. di stabilire che nel caso di rifinanziamento per l’anno 2021 del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e dovesse risultare definita la procedura indicata nel nuovo schema del Decreto ministeriale di cui alla Nota MIPAAF - Segreteria PQAI - Prot. interno n. 0299873 del 30.06.2021, le disposizioni di cui al presente provvedimento troveranno applicazione anche per il 2021, subordinatamente alla preventiva variazione di bilancio finalizzata a recepire tali stanziamenti in entrata ed in uscita delle correlate spese.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Criteri e modalità” di Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER LE IMPRESE DEL SETTORE DELLA PESCA OPERANTI NELLE ACQUE INTERNE DELLA REGIONE PIEMONTE PER FAR FRONTE A DANNI DIRETTI E INDIRETTI DERIVANTI DALL'EMERGENZA COVID-19 E PER ASSICURARE LA CONTINUITA' AZIENDALE – D.M. 17 LUGLIO 2020 – FONDO PESCA E ACQUACOLTURA PER L'EMERGENZA COVID-19

SOMMARIO

1. FINALITA' E OBIETTIVI
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. SOGGETTI BENEFICIARI
 - 3.1 Soggetti richiedenti
 - 3.2 Requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti
4. DOTAZIONE FINANZIARIA
5. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE
 - 5.1 Entità del contributo
 - 5.2 Aiuti di stato
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 - 6.1 Chi presenta la domanda
 - 6.2 Come e quando si presenta la domanda
 - 6.3 Documentazione da allegare alla domanda
 - 6.4 Dichiarazioni
 - 6.5 Modifica della domanda
7. ISTRUTTORIA
 - 7.1 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria
 - 7.2 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione
8. RINUNCIA
9. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
10. DIRITTI DEL BENEFICIARIO

1. FINALITA' E OBIETTIVI

La misura è finalizzata al sostegno del settore della pesca professionale, economicamente danneggiata dall'emergenza COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale, mediante erogazione di una sovvenzione straordinaria alle imprese del settore della pesca operanti nelle acque interne sulla base delle risorse attribuite alla Regione Piemonte dall'art. 9 del Decreto Ministeriale del 17 luglio 2020.

Le restrizioni alla circolazione delle persone, imposte per limitare la diffusione della pandemia, hanno fortemente ridotto gli sbocchi di mercato del pesce, principalmente legati al turismo lacustre, ristorazione e strutture ricettive. La misura intende fornire dunque un supporto immediato, eccezionale e temporaneo alle imprese di pesca direttamente danneggiate dal blocco delle attività.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- TFUE trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che all'art. 78 comma 2 ha istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni di euro per ristoro dei danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 per sospensione dell'attività economica delle imprese della pesca e dell'acquacoltura;
- Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (c.d. Decreto Liquidità), convertito con legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU n. 128 del 19 maggio 2020 - Serie generale);
- Decreto del Ministro delle politiche Agricole, alimentari e Forestali 17 luglio 2020, emanato ai sensi del decreto-legge n.18/2020, che disciplina entità e destinazione delle risorse, soggetti beneficiari e condizioni degli aiuti;
- Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (di seguito, "Quadro Temporaneo"), adottata il marzo 2020, C(2020) 1863 e che ha approvato il regime di aiuto SA.57021 (2020/N) e le successive modifiche;
- Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 (GU C 112 I del 04.04.2020);
- Comunicazione della Commissione del 8 maggio 2020, C(2020) 3156 (GU C 164 del 13.05.2020);
- Decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 della Commissione europea di approvazione del regime di aiuto con identificativo SA.57021, riconoscendo la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, di cui al Capo II del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con le regole degli aiuti di Stato, in particolare con quelle indicate nel Quadro Temporaneo;
- Comunicazione della Commissione del 29 giugno 2020, C(2020) 4509 (GU C 218 del 02.07.2020);
- Comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2020, C(2020) 7127 (GU C 340 I del 13.10.2020);
- Comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2021, C(2021) 564;
- Comunicazione della Commissione C (2021) 2570 del 9 aprile 2021, di approvazione del regime SA. 62495, che ha prolungato il periodo di applicazione del regime quadro SA.57021 e successivi fino al 31 dicembre 2021;
- D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".

3. SOGGETTI BENEFICIARI

3.1 Soggetti richiedenti

Possono beneficiare delle sovvenzioni previste dal presente provvedimento le imprese di pesca aventi sede legale nella Regione Piemonte e che operano nelle acque interne della stessa, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa beneficiaria degli aiuti.

3.2 Requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Sono considerate ammissibili all'erogazione delle sovvenzioni di cui al presente provvedimento le imprese che svolgono l'attività di pesca professionale nelle acque interne, sia in forma autonoma che associata e che rispettano i requisiti di seguito elencati:

a) l'impresa beneficiaria deve risultare regolarmente iscritta come impresa "Attiva" con il codice ATECO relativo all'attività prevalente 03.12 (Pesca in acque dolci) al registro delle imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, sia alla data del 3 giugno 2020 sia alla data di presentazione della domanda di sovvenzione, così come previsto dall'articolo 5, comma 1, del Decreto Ministeriale 17 luglio 2020;

b) l'impresa deve rientrare nella nozione di "impresa unica" come definita all'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e all'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 717/2014 (articolo 4, comma 2);

c) l'impresa beneficiaria deve avere la sede legale in uno dei comuni della Regione Piemonte, sia alla data del 3 giugno 2020 sia alla data di presentazione della domanda di sovvenzione, così come previsto dall'articolo 5, comma 1, del Decreto Ministeriale 17 luglio 2020;

d) l'impresa beneficiaria deve aver conseguito nel 2019 un fatturato legato alla gestione del pescato;

e) l'impresa beneficiaria deve avere tra i propri soci o tra i propri dipendenti almeno un pescatore titolare di licenza di pesca professionale di tipo A) per acque interne in corso di validità dalla data del 1° febbraio 2020 per l'esercizio della pesca professionale, rilasciata dalla Provincia di residenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R, Art. 5, in attuazione dell'Art. 9, comma 3 della Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 e ai sensi dell'Art. 18 (*Classificazione dell'attività di pesca*) della stessa, in corso di validità al 3 giugno 2020, nonché in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale alla data del 3 giugno 2020;

f) l'impresa beneficiaria non deve risultare impresa in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 secondo la definizione di cui all'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ad eccezione delle microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

g) l'impresa beneficiaria non deve aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale o incompatibile con decisione della Commissione Europea, salvo che lo abbia rimborsato o depositato in un conto bloccato, ai sensi di quanto stabilito con l'articolo 46 della L.n. 234/2012;

h) l'impresa beneficiaria successivamente al 19 maggio 2020 non deve essere stata destinataria di provvedimenti di decadenza cui conseguano gli effetti di cui all'articolo 75, comma 1-*bis* del D.P.R. n. 445/2000;

i) l'impresa beneficiaria deve essere in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL o di altri contributi previdenziali.

Le condizioni sopra previste devono essere mantenute fino all'erogazione dell'aiuto.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria del Bando per la misura di cui alle presenti disposizioni attuative, è pari a € 18.796,99.

5. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

La fonte di finanziamento è il fondo per ristoro dei danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 per sospensione dell'attività economica delle imprese della pesca e dell'acquacoltura istituito con Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che all'art. 78 comma 2, ha istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro

per l'anno 2020, di cui 20 milioni di euro per ristoro dei danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 per sospensione dell'attività economica delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi nella forma di sovvenzioni dirette nel quadro dei massimali indicati al punto 23.a della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione indicate al punto 2 del presente Bando.

5.1 Entità del contributo

L'importo del contributo per beneficiario sarà determinato applicando la seguente modalità di erogazione:

a. Il 50% della dotazione sarà erogato ai soggetti richiedenti (impresa avente titolo) di cui al punto 3.1 del presente Allegato, positivamente istruiti, proporzionalmente al numero di pescatori aderenti all'impresa, in qualità di socio o di collaboratore familiare, in possesso di licenza di tipo A per acque interne che risultano soci o dipendenti dell'impresa e che hanno le caratteristiche di cui alla lettera e) del punto 3.2), applicando un parametro pari ad un massimo di € 500,00 per ogni pescatore (numero di pescatori soci o dipendenti x € 500,00).

b. Il 50% della dotazione sarà erogata proporzionalmente alla riduzione del pescato registrato dall'impresa nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, come da dichiarazione resa dall'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in misura proporzionale al fatturato legato alla gestione del pescato, conseguito dalle imprese nell'anno 2019.

Il contributo complessivo spettante a un'impresa risulta dalla somma dei contributi calcolati in base ai parametri di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente punto 5.1.

I contributi complessivamente attribuiti sono erogati nel limite delle risorse disponibili di cui al punto 4 (Dotazione finanziaria) del presente Allegato.

Qualora l'importo totale dei contributi da concedere superi le risorse disponibili, si procederà a ridurre proporzionalmente per ogni singola impresa i contributi calcolati con le modalità di cui al presente punto 5.1.

All'occorrenza di eventuali economie risultanti dall'attribuzione delle sovvenzioni assegnate alle imprese secondo quanto riportato nel presente punto 5.1, le risorse non attribuite saranno ripartite tra le stesse imprese di pesca in misura proporzionale al valore delle sovvenzioni attribuite in fase di prima ripartizione, fino al completo esaurimento della dotazione finanziaria di cui al punto 4.

Ai fini del calcolo dei contributi, ciascun pescatore professionale deve essere attribuito in maniera univoca esclusivamente ad una singola impresa richiedente e il numero di pescatori di cui alla precedente lettera a) del presente punto 5.1 utilizzato per il calcolo del contributo complessivo spettante a ciascuna impresa deve essere riferito alla data del 3 giugno 2020.

Qualora uno stesso pescatore risulti inserito negli elenchi di più imprese diverse, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241, invita tutte le imprese interessate a integrare l'istanza con la documentazione relativa al rapporto di lavoro intercorrente tra l'impresa richiedente e il pescatore inserito negli elenchi, fissando a tal fine un termine perentorio per la risposta non superiore a 10 giorni lavorativi di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata risposta o di documentazione insufficiente, il pescatore in questione non verrà preso in considerazione per il calcolo degli indennizzi.

5.2 AIUTI DI STATO

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del Regime di aiuto SA.62495 (2021/N), approvato con decisione C (2021) 2570 final del 9 aprile 2021 e della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020.

Al fine di dare attuazione alla normativa europea sugli aiuti di stato le imprese beneficiarie devono sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti che non si trovavano al 31 dicembre 2019 in condizione di difficoltà come definito all'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al 31 dicembre 2019.

I contributi erogati nell'ambito del presente Bando possono essere cumulati con altri aiuti concessi sul Quadro Temporaneo e con aiuti concessi sugli stessi costi ammissibili dai Regolamenti De Minimis o dai Regolamenti di esenzione per categoria e notificati, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati nei corrispondenti regimi.

Inoltre, i contributi possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (UE) n. 1589/2015, ma in questo caso la Regione attiverà la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

I contributi possono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo ulteriori proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e dell'aiuto SA.62495 (2021/N).

Al fine di rispettare le norme sui controlli e sulla registrazione dei contributi, l'autorità concedente il contributo in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 234/2012 provvederà prima della concessione ad effettuare:

- le verifiche propedeutiche sul Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115;
- la registrazione dei contributi da assegnare ai beneficiari nel registro S.I.P.A..

Nel decreto di concessione verrà dato atto delle verifiche e delle registrazioni effettuate.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

6.1 Chi presenta la domanda

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare di potere di firma.

6.2 Modalità e tempi di presentazione della domanda

La domanda di ammissione al contributo deve essere compilata utilizzando la modulistica che verrà predisposta e approvata con atto del Settore "Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca" e che verrà resa disponibile ai seguenti indirizzi web:

- <https://bandi.regione.piemonte.it/>

- <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca>

I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno inviare le domande, complete di allegati, alla Direzione Agricoltura - Settore "Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca" - Corso Stati Uniti 21 – 10128 TORINO – **unicamente con invio mediante PEC** al seguente indirizzo: fauna@cert.regione.piemonte.it; qualora la domanda sia inviata con più PEC, nell'oggetto dovrà comparire: "Agevolazioni a favore dei pescatori professionisti danneggiati dall'emergenza COVID-19 D.I 17.03.2020, n. 18 convertito da L. 24.04.2020, n. 27 e D.M. 17.07.2020; nome mittente, invio n. ... di ...". Nel caso in cui non si disponga di firma digitale, la domanda e tutta la documentazione (domanda e allegati) devono essere predisposti dapprima in carta semplice e firmati, quindi essere sottoposti a scansione e allegati al messaggio PEC nelle seguenti modalità:

- **Formati:** esclusivamente documenti informatici in formati portabili statici non modificabili, che non contengano macroistruzioni o codici eseguibili. Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (*What You See Is What You Get*), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del *personal computer*. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità. Saranno accettati quindi solo i formati .tiff, .tif, .jpg, .pdf-pdf/a, .xml., .dwf, .txt.

Documenti informatici trasmessi in formati diversi (per esempio .doc, .xls, .dwg, ecc.) verranno rifiutati.

- Dimensione: esclusivamente *files* per una dimensione complessiva non superiore ai 30MB e per un massimo di 30 allegati;
- Firma digitale: è ammessa la firma CadES (generazione della busta crittografica - file con estensione p7m), per i formati PDF - PDF/A e XML sono altresì rispettivamente ammesse la firma PAdES (file firmati con estensione pdf) e la firma XAdES (file firmati con estensione XML). Le firme devono essere valide al momento della ricezione da parte di Regione Piemonte.

Si rammenta che:

- il documento informatico, anche per le sue esigenze di rappresentazione, di integrità, di certezza nell'imputabilità e di autenticità, deve essere trasmesso integro e non frazionato in singole porzioni. Potranno essere rifiutati messaggi che non rispettino tale requisito di ricevibilità;
- in caso di "ripudio" della PEC per invio con allegati di dimensione eccessiva, è possibile rispedire tutto il messaggio in maniera frazionata in diverse PEC, avendo cura di indicare nell'oggetto delle PEC: invio n. 1 di 2/3/4/ecc... indicando sempre nell'oggetto il nome della Ditta e la descrizione della domanda;
- devono essere inviati distinti messaggi, ciascuno con i relativi documenti informatici, qualora la comunicazione riguardi differenti procedimenti o affari (ad esempio: un cittadino o un'impresa che debba trasmettere tre domande per la sua partecipazione a tre diversi concorsi o bandi, dovrà inviare tre distinti messaggi PEC, uno per ogni domanda di concorso/Bando).

Il mittente dovrà indicare, nell'oggetto del messaggio di posta elettronica, o all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia.

L'invio delle domande di contributo dovrà essere effettuato entro il termine che verrà stabilito con apposito atto determinativo di approvazione del Bando a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP) del Bando stesso e della modulistica che verrà predisposta e approvata con atto del Settore "Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca". Qualora il termine dovesse scadere in un giorno festivo, sarà automaticamente prorogato al giorno seguente non festivo.

La domanda di ammissione presentata oltre il termine perentorio o con modalità diverse dalla PEC è dichiarata irricevibile e viene archiviata.

Nel periodo di applicazione del Bando ciascun richiedente può presentare soltanto una domanda di agevolazione.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 41 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi e informazioni:

- a) denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'impresa richiedente;
- b) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del rappresentante legale dell'impresa richiedente;
- c) codice IBAN del conto corrente bancario o postale dell'impresa richiedente;
- d) autodichiarazione attestante il possesso in capo all'impresa richiedente di tutti i requisiti di ammissibilità elencati al punto 3.2;
- e) numero di immatricolazione e data di scadenza del periodo di validità del certificato di navigabilità di ogni imbarcazione nella disponibilità dell'impresa che sia immatricolata per l'attività di pesca presso i registri delle Province competenti, con certificato di navigabilità per le acque interne di cui all'articolo 72 del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 637, in corso di validità al 31 gennaio 2020 ovvero rilasciato o rinnovato in data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 3 giugno 2020; le imbarcazioni sono considerate nella disponibilità di un'impresa quando il soggetto proprietario dell'imbarcazione, anche a titolo parziale, così come risulta dal certificato di navigabilità, è la stessa impresa ovvero un socio o un dipendente della stessa impresa;
- f) codice fiscale, nome, cognome, luogo e data di nascita, numero e data di rilascio della licenza di pesca professionale di tipo A) per le acque interne, ente che ha rilasciato la licenza di pesca, per ciascun pescatore socio o dipendente dell'impresa richiedente;

g) accettazione espressa del richiedente di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Piemonte, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione dei contributi per mancata approvazione della misura d'aiuto da parte della Commissione Europea o per l'obbligo di apportare alla misura d'aiuto modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, dei contributi stessi.

Nel caso di domanda presentata nei termini, ma carente di documentazione, il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241, invita l'impresa richiedente a integrare la domanda con la documentazione mancante o insufficiente, fissando a tal fine un termine perentorio non superiore a 10 giorni lavorativi di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta.

La domanda NON deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'Allegato B, articolo 21 *bis* al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

6.3 Documentazione da allegare alla domanda

A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti al punto 6.2, la seguente documentazione:

- a) copie di tutte le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale per l'attività di pesca professionale, effettuate tra il 3 giugno 2019 e il 3 giugno 2020, relative a tutti i pescatori soci o dipendenti dell'impresa richiedente, elencati nella domanda (punto 6.2, lettera f).
- b) copia (fronte e retro) di un documento di identità del rappresentante legale dell'impresa in corso di validità.

Gli allegati devono essere firmati dal legale rappresentante dell'impresa.

6.4 Dichiarazioni

I dati indicati nella domanda sono resi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", "dichiarazione aiuti di stato".

6.5 Modifica della domanda

Per modificare una domanda già presentata il richiedente deve presentare una nuova domanda entro il termine indicato al par 6.2. La nuova domanda annulla la precedente.

7. ISTRUTTORIA

Il Settore "Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca", entro 60 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande, effettua la verifica sulla ricevibilità delle domande, sul possesso dei requisiti di ammissibilità, sulla completezza della domanda e della documentazione allegata alla stessa e provvede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive, sulla regolarità contributiva e sull'assenza di cause ostative alla concessione degli aiuti ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011.

L'ammissibilità delle domande di sostegno presentate è verificata:

- tramite consultazioni delle banche dati accessibili alla pubblica amministrazione per le verifiche dei dati forniti dal richiedente di cui al punto 3;
- tramite verifica del documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, acquisito d'ufficio da Regione Piemonte, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 01.06.2015); qualora in fase istruttoria, mediante DURC, venissero accertate inadempienze nel versamento dei contributi INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali, sarà possibile in fase di erogazione procedere con l'intervento sostitutivo disponendo il pagamento di quanto dovuto direttamente a favore dei citati enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 31 commi 3 e 8-*bis* della L.n. 98/2013 e s.m.i., trattenendo dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui al punto 3 determina la non ammissibilità della domanda.

Dopo la conclusione dell'istruttoria, il Settore "Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca" provvederà ad approvare un elenco nel quale sono indicate le domande ammissibili con la quantificazione del contributo concesso.

Nel medesimo atto verranno indicate anche le domande non ammissibili per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

L'atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP). Tale pubblicazione assolve l'onere di comunicazione ai beneficiari.

Ai fini della liquidazione dell'aiuto, i beneficiari dovranno trasmettere al Settore "Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca", entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'atto di concessione, la "dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% IRPEF/IRES sui contributi concessi dalla Regione ad imprese in conto esercizio.

7.1 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

A seguito del controllo di ammissibilità delle domande, il Responsabile del Procedimento approva con proprio provvedimento l'elenco delle domande ammesse all'aiuto.

La domanda di contributo iniziale, se ammessa a finanziamento, costituisce domanda di erogazione del contributo.

A tutte le domande ammesse a finanziamento è garantita la concessione dell'aiuto, il cui importo è calcolato secondo le modalità di riparto della dotazione, pari a € 18.796,99, definite al punto 5.1.

Il provvedimento indica, per ognuna delle domande ammesse a finanziamento, l'importo dell'aiuto concesso.

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento.

Le domande presentate, ammesse in istruttoria, saranno sottoposte ai controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sugli aiuti di stato, come indicato al punto 5.2 Aiuti di stato.

7.2 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

Per le domande ammesse a finanziamento il pagamento avviene in unica soluzione, a seguito dei controlli sul permanere delle condizioni indicate al punto 3 al momento di autorizzazione dell'erogazione.

In caso di esito negativo dei controlli l'aiuto concesso è revocato e il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione all'interessato, indicando modalità e tempi per fornire eventuali controdeduzioni.

Il controllo è svolto sul 100% delle domande ammesse a finanziamento.

7.3 Pagamento dell'aiuto

Il provvedimento di liquidazione delle sovvenzioni alle imprese aventi diritto sarà assunto con atto del Settore "Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca", a seguito della registrazione degli aiuti nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura S.I.P.A.).

8. RINUNCIA

I beneficiari che intendano rinunciare all'aiuto concesso devono darne immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento, che provvede a revocare e recuperare le somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

9. OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario, a pena di decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso, si obbliga a:

- a) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle sovvenzioni;
- b) applicare o a far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- c) fornire le informazioni e la documentazione inerenti i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richiesti dalla Regione, entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- d) comunicare, per le necessarie verifiche, ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità o valutazione intervenuta dopo la presentazione della domanda. La comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento;
- e) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile della sovvenzione ricevuta.

La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte del beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal Bando.

10. DIRITTI DEL BENEFICIARIO

Al beneficiario spettano i diritti e le tutele connesse all'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo, di quelle in materia di accesso ai documenti amministrativi inerenti al presente Bando nonché di quelle in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa la tutela nelle sedi giurisdizionali.

In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. 241/90:

- l'Amministrazione competente è: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e cibo;
- l'oggetto del procedimento è: ATTRIBUZIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARE A FAVORE DELLE IMPRESE DI PESCA OPERANTI NELLE ACQUE INTERNE DELLA REGIONE PIEMONTE PER FAR FRONTE A DANNI DIRETTI E INDIRETTI DERIVANTI DALL'EMERGENZA COVID-19 E PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ AZIENDALE - D.M. 17 LUGLIO 2020 – FONDO PESCA E ACQUACOLTURA;
- l'Ufficio responsabile del procedimento è: Settore "Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca";
- il Responsabile del procedimento è: Dott. Paolo CUMINO;
- la data di chiusura del procedimento è: 31 dicembre 2021.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione Piemonte relativi all'istruttoria, accertamento e controllo per l'erogazione di contributi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Oppure in alternativa

Rimedi giurisdizionali

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.